

**CAPITOLATO SPECIALE
POLIZZA DI ASSICURAZIONE
DELLA RESPONSABILITA' CIVILE
VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO**

CIG: ZCE24AB4AA



**ALLEGATO N° 182
ALLA DETERMINAZIONE
N° 182 DEL 31.10.2018**

La presente polizza è stipulata tra

COMUNE DI
CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE
Piazza Vittorio Veneto n°1 – 26020 Corte de' Cortesi con Cignone (CR)
C.F. – P.I.V.A. 00316550193

e

Società Assicuratrice
Agenzia di

Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del :	31.10.2018
Alle ore 24.00 del :	31.10.2021

Con scadenze dei periodi di assicurazione
successivi al primo fissati

Alle ore 24.00 di ogni	31.10
-------------------------------	--------------

SOMMARIO**SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'**

- Art.1 Definizioni
Art.2 Attività degli Assicurati e loro individuazione

SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

- Art.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Art.2 Assicurazione presso diversi Assicuratori
Art.3 Durata del contratto
Art.4 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
Art.5 Tracciabilità dei flussi finanziari
Art.6 Regolazione del premio
Art.7 Recesso a seguito di sinistro
Art.8 Modifiche dell'assicurazione
Art.9 Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Art.10 Oneri fiscali
Art.11 Foro competente
Art.12 Interpretazione del contratto
Art.13 Obblighi in caso di sinistro
Art.14 Gestione della franchigia
Art.15 Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio
Art.16 Coassicurazione e delega
Art.17 Clausola Broker
Art.18 Rinvio alle norme di legge
Art.19 Rinuncia alla rivalsa

SEZIONE 3 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE

- Art.1 Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)
Art.2 Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.)
Art.2.1 lavoratori con rapporto di lavoro somministrato
Art.3 Malattie professionali
Art.4 Qualifica di terzo
Art.5 Esclusioni
Art.6 Responsabilità civile personale
Art.7 Esemplificazioni di garanzia
Art.8 Gestione delle vertenze di danno e spese legali
Art.9 Validità territoriale

SEZIONE 4 MASSIMALI, SCOPERTI, FRANCHIGIE E CALCOLO DEL PREMIO

- Art.1 Massimali
Art.2 Sottolimiti di risarcimento, scoperti e franchigie
Art.3 Calcolo del premio
Art.4 Riparto di coassicurazione
Art.5 Disposizione finale

SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'**Art.1 - Definizioni**

Assicurazione :	Il contratto di assicurazione
Polizza :	Il documento che prova l'assicurazione;
Contraente :	Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza.
Assicurato	La persona fisica o giuridica il cui interesse è tutelato dall'assicurazione. Hanno la qualifica di Assicurato : • l'Ente Contraente; • tutte le persone fisiche e/o giuridiche dipendenti o non dal Contraente, di cui questo si avvalga ai fini delle proprie attività (con esclusione delle ditte appaltatrici previste dal D.Lgs. 163/2006), ivi compresi amministratori, eventuale Commissario Prefettizio e collaboratori a qualsiasi titolo, prestatori d'opera presi con contratto di somministrazione lavoro, collaboratori in forma coordinata e continuativa (Parasubordinati), tutte le figure disciplinate dal D.Lgs n. 276/2003 s.m.i., i lavoratori utilizzati in lavori socialmente utili, i soggetti in inserimento sociale in contesto lavorativo, gli stagisti, i tirocinanti, le associazioni dopolavoristiche e ricreative o di volontariato ed i loro aderenti, i volontari del servizio civile nazionale, i volontari in genere. Nei lavoratori socialmente utili rientrano anche le persone condannate alla pena di lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54, comma 6, D.Lgs. 28/08/2000, n. 274 e dall'art. 2 D.M. 26/2001.
Società :	l'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici;
Broker :	la S.LORENZO SRL Via XX Settembre n°38/a – 25121 BRESCIA iscrizione RUI n°B000116503. quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società.
Premio :	la somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio :	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Sinistro :	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Indennizzo :	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Franchigia :	la parte di danno in importo fisso che l'Assicurato tiene a suo carico.
Scoperto :	la parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Cose :	sia gli oggetti materiali sia gli animali.
Danni corporali :	il pregiudizio economico (danni patrimoniali e non patrimoniali) conseguente a morte o lesioni di persone
Danni materiali :	il pregiudizio economico conseguente a ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa.
Perdite patrimoniali:	il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di danni corporali e/o danno materiali.
Massimale per sinistro :	la massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano

	sofferto danni a cose di loro proprietà.
Annualità assicurativa o periodo assicurativo :	il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
Retribuzione annua lorda ai fini del conteggio del premio :	per retribuzione annua lorda si intende la somma di : • quanto al lordo delle ritenute previdenziali i dipendenti dell'Ente obbligatoriamente assicurati presso l'INAIL e quelli non INAIL effettivamente ricevono a compenso delle loro prestazioni; • gli importi lordi versati dal Contraente: - agli amministratori a titolo di indennità di funzione o di gettone di presenza; - a ditte regolarmente autorizzate quale corrispettivo per l'utilizzo di prestatori d'opera presi con contratto di somministrazione lavoro; - ai collaboratori in forma coordinata e continuativa (Parasubordinati); • le retribuzioni convenzionali stabilite dalla legge per i lavoratori utilizzati in lavori socialmente utili nonché per i soggetti in inserimento sociale in contesto lavorativo, per le persone condannate alla pena di lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54, comma 6, D.Lgs. 28/08/2000, n. 274 e dall'art. 2 D.M. 26/2001, stagisti, tirocinanti.

Art.2 – Attività degli Assicurati e loro individuazione

L'assicurazione è operante per la responsabilità civile derivante agli Assicurati nello svolgimento delle attività e competenze, ovunque svolte, dall'Ente Contraente, siano esse previste dalla legge, da regolamenti, altri atti o delegate all'Ente Contraente o comunque di fatto svolte, inclusi attività e servizi che in futuro possano essere esplicati, il tutto svolto con ogni mezzo ritenuto utile e/o necessario

La garanzia è inoltre operante per tutte le attività, che possono essere anche svolte partecipando ad Enti o Consorzi od avvalendosi di terzi o appaltatori/subappaltatori, esercitate dagli Assicurati per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future.

L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

La garanzia vale anche per la responsabilità civile che possa ricadere sugli Assicurati, a qualunque titolo, per fatti commessi da altri Enti, da imprese e/o persone che, appositamente delegati, svolgano o gestiscano servizi e lavori per conto dell'Ente Contraente.

Per l'individuazione degli Assicurati si farà riferimento agli atti ed alle registrazioni tenuti dal Contraente, che si impegna, in caso di sinistro, a fornirne, a semplice richiesta, copia alla Società.

SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni da parte del Contraente di circostanze

eventualmente aggravanti il rischio, durante il corso della validità della presente assicurazione così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempre che tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti degli assicurati.

Il Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito le polizze di responsabilità Civile da loro sottoscritte precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.

Art.2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.

Per quanto efficacemente coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per la parte di danno eccedente il massimale delle altre polizze.

Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

Art 3. - Durata del contratto

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo. Tuttavia alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi tre mesi prima della suddetta scadenza.

Ove lo ritenga conveniente e qualora sia legittimo in base alla normativa vigente, il Contraente ha la facoltà altresì di richiedere il rinnovo del contratto, con preavviso di almeno due mesi dalla scadenza, per una durata massima pari a quella originaria, alle stesse condizioni normative ed economiche in corso.

E' facoltà del Contraente richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo di 6 mesi.

Per il pagamento del relativo premio è operante il termine di rispetto contrattualmente previsto per il pagamento delle rate successive.

Art.4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga pagato entro i 60 giorni successivi al medesimo.

La deroga dei termini di pagamento di cui al precedente capoverso si applica anche ad ogni appendice a titolo oneroso emessa a variazione del contratto.

I premi devono essere pagati alla Società assicuratrice per il tramite del Broker incaricato della gestione del contratto.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24,00 del 60° giorno dopo quella della scadenza e riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Si precisa che i rapporti contrattuali dovranno conformarsi alle disposizioni relative agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/08/2010, n. 136

Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società dà atto che l'assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008, n. 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 del Codice Civile nei confronti della Società stessa.

L'assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 11 e 12 del D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii, anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti al primo capoverso del presente articolo.

Art.5 – Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

La Stazione appaltante verifica in occasione di ogni pagamento alla Società e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte della stessa, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società si impegna dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di competenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art.6 – Regolazione del premio

Il premio, essendo convenuto in tutto o in parte in base ad elementi variabili di rischio, viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 4) ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

A tale scopo entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice di regolazione, ritenuta corretta, emessa dalla Società.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, il termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata comunicazione dei dati di regolazione od il mancato pagamento della regolazione attiva.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art.7 - Recesso a seguito di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dalla definizione dei rapporti tra le Parti, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 90 (novanta) giorni da darsi con lettera raccomandata.

In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte.

Art.8 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

Art.9 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art.10 - Oneri fiscali

Sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società, le imposte e gli altri oneri presenti e futuri stabiliti dalla legge in conseguenza del contratto.

Art.11 - Foro competente

Per eventuali controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente assicurazione sarà competente un Organismo che - abilitato a norma di legge a svolgere la mediazione ed istituito presso il Tribunale e/o i Consigli degli Ordini Professionali e/o la Camera di Commercio - abbia sede, a scelta del Contraente, nella medesima provincia dello Stesso oppure dell'Assicurato.

Nel caso di eventuale successivo giudizio sarà competente, a scelta del Contraente, il Foro ove ha sede lo Stesso oppure l'Assicurato.

Art. 12 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 13 – Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto alla Società o al broker, entro 15 giorni lavorativi da quando ha avuto conoscenza della richiesta risarcitoria del terzo. Tuttavia è concessa facoltà al Contraente di denunciare tutte quelle circostanze che presumibilmente potranno dar luogo a richiesta di risarcimento e la Società accetta fin d'ora tale notifica come denuncia di sinistro ancorché non vi sia ancora stata richiesta scritta da parte del terzo.

Il Contraente è tenuto a denunciare alla Società eventuali sinistri rientranti nella garanzia "responsabilità civile verso prestatori di lavoro" solo ed esclusivamente :

- in caso di sinistro per il quale ha luogo l'inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di legge;
- in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell'INAIL qualora questo esercitasse diritto di surroga a sensi del DPR 30.06.1965, n. 1124 e successive modifiche ed integrazioni.

Art.14 – Gestione della franchigia

La Società anche in presenza di franchigie e/o scoperti a carico del Contraente/Assicurato, è tenuta alla gestione dei sinistri e delle eventuali vertenze nonché al pagamento del danno a norma delle condizioni contrattuali al lordo delle franchigie e/o scoperti. La Società provvederà, all'atto della consegna del tabulato riepilogativo dei sinistri di cui all'Art.14 Sezione 2 della presente polizza, ad incassare dal Contraente, a mezzo di apposita appendice di incasso, le franchigie e/o gli scoperti anticipati. Il Contraente effettuerà il pagamento entro 60 giorni dalla data del ricevimento dell'appendice da parte della Società.

Art.15 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La Società alle scadenze annuali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) numero sinistri denunciati;
- b) numero sinistri riservati riportando per ogni sinistro i seguenti dati: numero di sinistro, data del sinistro, nominativo dell'assicurato o della controparte, importo a riserva e motivazione;
- c) sinistri liquidati riportando per ogni sinistro i seguenti dati: numero di sinistro, data del sinistro, nominativo dell'assicurato o della controparte, data di liquidazione, importo liquidato, importo di scoperto e/o franchigia;
- d) sinistri respinti riportando per ogni sinistro i seguenti dati: numero di sinistro, data del sinistro, nominativo dell'assicurato o della controparte, data di chiusura della pratica, motivazione scritta della reiezione.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

Art.16 - Coassicurazione e delega (opzionale)

L'assicurazione è ripartita per quota tra le Società indicate nel riparto allegato.

Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La Spettabile _____ all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.

Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Spettabile _____ la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.

Il pagamento dei premi viene effettuato dal Contraente per il tramite del broker a ciascuna coassicuratrice e tale procedura è accettata dalla Società Delegataria e dalle Coassicuratrici.

Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad associazione temporanea d'impresa costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell'art. 1911 C.C., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore.

La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria. Non è consentita l'associazione anche in partecipazione od il raggruppamento temporaneo d'impresa concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.

Art.17 - Clausola Broker

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza ad S.LORENZO SRL Insurance Broker srl Via XX Settembre n°38/a – 25121 BRESCIA iscrizione Rui n°B000116503 in qualità di broker, ai sensi del D.lgs n. 209/05 e s.m.i..

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, le comunicazioni a cui le Parti sono tenute potranno essere fatte anche tramite il Broker, ed in tal caso si intenderanno come fatte all'altra Parte.

La Società Assicuratrice inoltre riconosce che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker sopra designato e che tale pagamento è liberatorio per il Contraente.

Farà fede, ai fini della copertura assicurativa, la data di una comunicazione scritta del Broker alla Società Assicuratrice.

La Società riconosce che la provvigione del Broker è a proprio carico. L'opera del broker sarà remunerata, in conformità alla prassi di mercato, dall'Assicuratore aggiudicatario nella misura MINIMA stabilita nel 16% del premio imponibile.

Art.18 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 19 – Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dei dipendenti del Contraente, Enti o Istituzioni senza scopo di lucro nonché delle persone delle quali il Contraente si avvale nello svolgimento della propria attività a qualsiasi titolo, nonché nei confronti del Segretario dell'Ente/Direttore Generale e delle persone che ricoprono una carica, salvo il caso in cui il danno sia dovuto a fatto doloso dei citati soggetti giudizialmente accertato con sentenza passata in giudicato.

SEZIONE 3 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE

Art.1 – Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività svolta.

L'assicurazione comprende altresì i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizio, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termine di polizza.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali l'Assicurato debba rispondere.

La garanzia RCT vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art.14 della Legge 12/06/84 n. 222.

Art.2 – Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile :

1. ai sensi degli artt.10 e 11 del D.P.R. n.1124/1965, del D.Lgs. n.38/2000, loro successive modifiche ed integrazioni, per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti e/o lavoratori parasubordinati nonché da lavoratori utilizzati, ai sensi della legislazione vigente, in lavori socialmente utili nonché da soggetti in inserimento sociale in contesto lavorativo, da persone condannate alla pena di lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54, comma 6, D.Lgs. 28/08/2000, n. 274 e dall'art. 2 D.M. 26/2001, da stagisti, tirocinanti; sono ricomprese le figure professionali disciplinate dal D. Lgs. n. 276/2003, successive modifiche ed integrazioni;
2. per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro non soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), di cui al punto 1. che precede;
3. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. n.1124/1965 e del D.Lgs. n. 38/2000, loro successive modifiche ed integrazioni, cagionati a prestatori di lavoro dipendenti, a lavoratori parasubordinati nonché ai lavoratori utilizzati in lavori socialmente utili e soggetti in inserimento sociale in contesto lavorativo, a persone condannate alla pena di lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54, comma 6, D.Lgs. 28/08/2000, n. 274 e dall'art. 2 D.M. 26/2001, a stagisti, tirocinanti, comprese le figure professionali disciplinate dal D. Lgs. n. 276/2003, successive modifiche ed integrazioni, di cui al precedente punto 1, per morte e per lesioni personali.

La garanzia RCO vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art.14 della Legge 12/06/84 n. 222.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità.

I dipendenti, soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL, inviati all'estero, saranno considerati terzi qualora l'INAIL non riconosca la propria copertura assicurativa.

Art.2 .1 - Lavoratori con rapporto di lavoro somministrato

L'assicurazione viene estesa all'utilizzo di prestatori di lavoro con rapporto di lavoro somministrato:

- i prestatori di lavoro con rapporto di lavoro somministrato sono equiparati ai dipendenti dell'assicurato in caso di morte e di lesioni personali da loro sofferti e di cui sia responsabile civilmente ai sensi di legge l'assicurato o il personale di cui debba rispondere ai sensi dell'art.2049 c.c.;
- l'assicurazione è operante per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato per fatto dei prestatori di lavoro con rapporto di lavoro somministrato;
- l'assicurazione è operante per la responsabilità civile personale derivante ai prestatori di lavoro con rapporto di lavoro somministrato per danni a terzi, ed ai prestatori di lavoro dipendenti dal Contraente od ai lavoratori parasubordinati, ai lavoratori impiegati in lavori socialmente utili, ai soggetti in inserimento sociale in contesto lavorativo, da persone condannate alla pena di lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54, comma 6, D.Lgs. 28/08/2000, n. 274 e dall'art. 2 D.M. 26/2001 mentre svolgono l'attività per conto del Contraente stesso; il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro.

La garanzia vale anche per l'azione di rivalsa dell'INPS e dell'INAIL ai sensi dell'art.1916 C.C..

Art.3 – Malattie professionali

La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975, dal D.P.R. n. 336/1994 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura, escluse le malattie conseguenti a contagio da HIV, la silicosi e qualunque patologia direttamente od indirettamente derivante dall'amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'amianto.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi durante il tempo dell'assicurazione.

Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- A. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- B. per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.

La garanzia non vale:

- 1. per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- 2. per le malattie conseguenti :
 - a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato;
 - b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato.

La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze.

- 3. per le malattie professionali che si manifestino dopo sei mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti ed uffici dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessarie.

Art.4 – Qualifica di terzo

Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'Assicurato, con esclusione del legale rappresentante dello stesso il quale peraltro mantiene la qualifica di "terzo" limitatamente alle lesioni corporali durante lo svolgimento del proprio incarico e per lesioni corporali e qualsiasi altro danno quando utilizzi le strutture del Contraente in quanto utente dei servizi dallo stesso erogati.

Non sono considerati terzi i prestatori di lavoro dipendenti, i lavoratori parasubordinati dell'Assicurato nonché i lavoratori utilizzati in lavori socialmente utili, i soggetti in inserimento sociale in contesto lavorativo, le persone condannate alla pena di lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54, comma 6, D.Lgs. 28/08/2000, n. 274 e dall'art. 2 D.M. 26/2001, gli stagisti, i tirocinanti, le figure professionali disciplinate dal D. Lgs. n. 276/2003 e successive modifiche ed integrazioni, quando subiscano il danno in occasione di servizio, operando nei loro confronti l'assicurazione R.C.O. (Art.2 della presente Sezione). I medesimi sono invece considerati terzi in caso di danni a cose di loro proprietà nonché al di fuori dell'orario di lavoro o servizio.

Gli Assicurati sono considerati terzi tra loro fermo restando il massimale per sinistro che rappresenterà comunque il massimo esborso della Società.

Art.5 - Esclusioni

A) Dall'assicurazione RCT sono esclusi i danni:

- 1. da furto;

2. ricollegabili a rischi di responsabilità civile da circolazione per i quali, in conformità della Legge l'Assicurato sia tenuto all'assicurazione obbligatoria, nonché da impiego di aeromobili;
3. derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
4. di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a:
 - inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, aria, terreni o colture;
 - interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua;
 - alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibili di sfruttamento;
5. derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi, ad eccezione della responsabilità derivante all'Assicurato in qualità di committente di lavori che richiedano l'impiego di tali materiali e della responsabilità derivante all'Assicurato stesso dalla detenzione da parte della Polizia Comunale di armi e relativo munizionamento;
6. derivanti da inquinamento di qualsiasi natura relativamente alla proprietà e/o gestione di discariche;
7. derivanti direttamente od indirettamente da amianto o da prodotti contenenti amianto o che si siano verificati in connessione con amianto o con prodotti contenenti amianto;
8. derivanti direttamente od indirettamente da organismi/prodotti geneticamente modificati e/o trasformati;
9. verificatisi in connessione diretta od indiretta con campi elettromagnetici;
10. conseguenti a guerra dichiarata e no, guerra civile, tumulti popolari, sommosse, terrorismo;
11. alle opere ed installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di riparazioni, manutenzioni o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori;
12. derivanti da trattamento e/o manipolazione di sangue e/o emoderivati;
13. derivanti da attività medica/sanitaria;
14. derivanti da spargimento di acqua, fatti salvi quelli conseguenti ad una rottura di tubazioni e/o condotte in genere; restano pertanto esclusi i danni da allagamento dovuti ad esondazioni di fiumi, laghi, bacini e corsi d'acqua in genere, nonché quelli dovuti a rigurgito o insufficiente deflusso di acqua da parte delle rete fognaria.

B) Dall'assicurazione RCO sono esclusi i danni:

1. derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi, ad eccezione della responsabilità derivante all'Assicurato in qualità di committente di lavori che richiedano l'impiego di tali materiali e della responsabilità derivante all'Assicurato stesso dalla detenzione da parte della Polizia Comunale di armi e relativo munizionamento;
2. derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
3. derivanti direttamente od indirettamente da amianto o da prodotti contenenti amianto o che si siano verificati in connessione con amianto o con prodotti contenenti amianto;
4. derivanti direttamente od indirettamente da organismi/prodotti geneticamente modificati e/o trasformati;
5. verificatisi in connessione diretta od indiretta con campi elettromagnetici;
6. conseguenti a guerra dichiarata e no, guerra civile, tumulti popolari, sommosse, terrorismo;
7. derivanti da trattamento e/o manipolazione di sangue e/o emoderivati;

Art.6 – Responsabilità civile personale

La Società risponde, salvo il caso di dolo, della:

- a) r.c. personale –escluse perdite patrimoniali– del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri Comunali, l'eventuale Commissario Prefettizio, nonché delle persone a cui vengano legittimamente delegate, in nome e per conto dell'Ente assicurato, funzioni di rappresentanza;
- b) r.c. personale -escluse perdite patrimoniali– del Segretario Comunale, di tutti i dipendenti, i parasubordinati, i lavoratori temporanei, i lavoratori impiegati, ai sensi della legislazione vigente, in lavori socialmente utili, i soggetti in inserimento sociale in contesto lavorativo, stagisti, tirocinanti, le figure professionali disciplinate dal D. Lgs. n. 276/2003, successive modifiche ed integrazioni. Si precisa che l'inserimento sociale in contesto lavorativo può avvenire presso il Contraente stesso, Enti, Istituzioni, Centri od Imprese con esso convenzionati.

c) r.c. personale -escluse perdite patrimoniali- delle persone non aventi alcun rapporto di dipendenza con l'Assicurato della cui opera questi si avvalga, i volontari del servizio civile ed i volontari in genere, le persone condannate alla pena di lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54, comma 6, D.Lgs. 28/08/2000, n. 274 e D.M. 26/2001.

I soggetti di cui alle lettere a), b), c) sono terzi tra loro.

La presente estensione di garanzia è prestata entro i limiti della normativa e dei massimali convenuti per l'assicurazione di RCT per danni a terzi, e di RCO per danni a prestatori di lavoro. In ogni caso i massimali per sinistro della RCT e della RCO convenuti in polizza restano il limite entro cui la Società può essere chiamata a rispondere anche in caso di corresponsabilità di più Assicurati con il Contraente o fra di loro.

Art. 7 – Esemplicazioni di garanzia

A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto, si precisa che l'assicurazione vale anche per:

1. La responsabilità civile derivante da proprietà e/o conduzione e/o uso, a qualsiasi titolo o destinazione, di fabbricati comprese tensostrutture, terreni e relativi impianti ed attrezzature che possono essere usati, oltre che dall'Assicurato per la sua attività, da Terzi per, a solo titolo esemplificativo e non limitativo:
 - attività sportive, ricreative, sociali, assistenziali, culturali, didattiche;
 - civili abitazioni, uffici;
 - attività rurali;
 - attività industriali, commerciali e/o di deposito merci.
2. La responsabilità civile derivante dalla proprietà e/o conduzione di macchinari, di attrezzature, di impianti sportivi, impianti in genere, inclusi giardini e parchi con piante anche di alto fusto, strade, parcheggi ed aree in genere. Sono compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo strade, parcheggi, piazze, magazzini, stabilimenti, garage, cimiteri, macelli, ponti, canali, acquedotti, illuminazione pubblica, piscine, capannine, monumenti, biblioteche, musei, teatri, auditori, cinematografi, gallerie d'arte, case di riposo, depuratori, rete fognaria ed aree in genere. La garanzia comprende i danni arrecati a terzi per intasamenti di loro grondaie provocati da fogliame proveniente esclusivamente da alberi di proprietà comunale, nonché per i danni alle recinzioni in genere di proprietà privata confinanti con la pubblica via, provocati dall'uscita delle radici degli alberi di proprietà comunale.
3. La responsabilità civile connessa alla proprietà e/o conduzione di piazzole ecologiche, ecocentri.
4. La responsabilità civile derivante dalla gestione di asili nido, scuole, compresa la Responsabilità Civile degli organi collegiali, del responsabile dell'Istituto e di ogni altra persona addetta, dei bambini frequentanti il nido, degli alunni per danni dagli stessi causati a terzi nel corso dell'attività scolastica e durante il tragitto da casa a scuola e viceversa. Gli assicurati sono terzi tra loro.
5. La responsabilità civile derivante da organizzazione, gestione ed esercizio di centri estivi, centri di soggiorno, case di riposo e/o soggiorno per anziani; escursioni, gite, campeggi, visite guidate, periodi di vacanza e/o soggiorno climatico e/o colonie; la garanzia è inoltre operante in relazione a danni causati dai partecipanti alle suddette attività. Si precisa che i sorveglianti e gli ospiti/frequentanti sono considerati terzi tra loro;
6. La responsabilità civile derivante al Comune dalle competenze in materia di servizi di animazione socioculturale e sportiva, di servizi sociali, assistenziali, Progetto Giovani, di assistenza ai minori compresa la responsabilità civile dei minori in affidamento e la responsabilità civile delle famiglie affidatarie.
7. La responsabilità civile per danni da deterioramento, distruzione, sottrazione di cose consegnate e no (artt. 1783, 1784, 1785 bis, 1786 C.C.).
8. La responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato quale proprietario ed esercente gli impianti di distribuzione del gas e dell'acqua, la rete fognaria o quale committente della gestione effettuata in concessione o in convenzione da terzi degli impianti di distribuzione del gas e dell'acqua e della rete fognaria. Per quanto riguarda la rete fognaria sono compresi in garanzia i danni derivanti da rottura di condutture.
9. La responsabilità derivante da lavori edili in genere, manutenzione ordinaria e straordinaria, sopraelevazione, demolizione, ampliamento e riparazione inerenti alla propria attività. Nel caso tali lavori fossero ceduti in appalto o subappalto, è coperta la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente.
10. La responsabilità per danni cagionati ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ai veicoli di terzi e/o di dipendenti, del Segretario, degli Amministratori, dell'eventuale Commissario Prefettizio stazionanti nell'ambito dei luoghi ove sono ubicate le strutture o le sedi amministrative del Contraente/Assicurato.

11. La responsabilità derivante all'Assicurato per i danni arrecati alle cose in consegna e/o custodia all'Assicurato, esclusi denaro, valori bollati e titoli al portatore.
12. La responsabilità derivante dalla gestione di servizio di infermeria e pronto soccorso, esclusa la responsabilità civile professionale dei medici.
13. La responsabilità civile derivante da qualunque tipo di attività complementare a quella istituzionale quale a titolo esemplificativo e non limitativo: pubblicitaria, promozionale, sportiva, artistica, culturale, assistenziale, scientifica, nella qualità di promotore ed organizzatore e/o partecipante a manifestazioni ed eventi siano essi sportivi, culturali, ricreativi, di gemellaggio e di volontariato, artistici, storici e simili, seminari, concorsi, congressi, simposi, convegni e simili, corsi linguistici e di aggiornamento, ricevimenti, centri socioformativi, gite, visite guidate, associazioni (culturali, ricreative, artistiche, sportive e simili), spettacoli, proiezioni, mostre e fiere, esposizioni, mercati, macelli e simili, incluso allestimento e smontaggio di stands, e spazi destinati a tali attività. Il tutto anche nella qualità di concedente spazi o strutture nelle quali terzi siano organizzatori.
14. La responsabilità per danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dall'Assicurato o da lui detenute. Resta inteso che, qualora l'Assicurato fosse già coperto da polizza incendio con garanzia "RICORSO DEI VICINI/TERZI" la presente opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio.
15. La responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato per il servizio di rimozione di veicoli in divieto di sosta, da cui derivino ai veicoli trasportati, rimorchiati o sollevati danni a seguito di caduta, sganciamento, collisione, o uscita di strada. La garanzia è altresì operante in caso di danni subiti dai suddetti veicoli custoditi dal Contraente/Assicurato in apposite aree.
16. La responsabilità Civile personale dei dipendenti nella loro qualifica di: "Datore di Lavoro"; "Responsabili del servizio di prevenzione e protezione" nonché nella loro qualità di "Responsabili dei lavori ovvero di coordinatori per la progettazione e/o per l'esecuzione dei lavori", ai sensi del D.Lgs 09/04/2008, n. 81, s.m.i..
17. La responsabilità derivante da inquinamento improvviso ed accidentale di acqua, aria e suolo provocato da sostanze di qualunque natura a fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.
18. La responsabilità civile dell'Assicurato per i danni alle condutture ed agli impianti sotterranei.
19. La responsabilità civile dell'Assicurato per danni da cedimento o franamento del terreno, con esclusione dei danni conseguenti a sottomurature o palificazioni o a tecniche analoghe o sostitutive.
20. La responsabilità per danni causati da scavo, posa e reinterro di opere e installazioni in genere, sia se eseguiti dall'Assicurato che commissionati a terzi, ma in tal caso limitatamente alla R.C. della committenza.
21. La responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato ai sensi dell'Art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti e commessi, in relazione alla guida di autovetture, motocicli, ciclomotori purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dall'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.
22. La responsabilità civile per uso di biciclette, veicoli a pedali in genere e veicoli a mano da parte dell'Assicurato, di suoi dipendenti o di persone, che pur non essendo in rapporto di lavoro subordinato con il Contraente/Assicurato, egli si avvalga nell'esercizio della propria attività.
23. La responsabilità civile derivante da uso e circolazione di veicoli per i quali non è obbligatoria l'assicurazione inerente al rischio della responsabilità civile da circolazione.
24. La responsabilità civile derivante da danni a Terzi trasportati sui veicoli a motore di proprietà o in uso all'Assicurato mentre circolano all'interno dei recinti degli stabilimenti, salvo quanto previsto dalla Legge sull'assicurazione obbligatoria del rischio da circolazione.
25. La responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato in relazione ad autovetture immatricolate ad uso privato, di cui il Contraente/Assicurato medesimo sia proprietario, usufruttuario o locatario o ne disponga con patto di riservato dominio, per i danni subiti dal conducente (Amministratore, Segretario, dipendente, volontario del servizio civile ed in genere persone di cui il Contraente/Assicurato si avvalga) a causa di difetto di manutenzione e comunque per danni di cui il Contraente/Assicurato debba rispondere.
26. La responsabilità civile derivante dalla distribuzione, dalla somministrazione e dallo smercio anche mediante distributori automatici di prodotti in genere, compresi i farmaceutici ed i galenici. L'assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna dei citati prodotti somministrati o venduti, esclusi i danni dovuti a difetto originario dei prodotti stessi. Per i generi alimentari e farmaceutici di produzione propria somministrati o venduti l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto.

27. La responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato per fatto di ditte appaltatrici, altri Enti o persone appositamente delegate, qualora il Contraente/Assicurato non gestisca direttamente propri competenze, lavori e/o servizi ed ai predetti soggetti ne abbia affidato l'esecuzione.
28. La responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato, a parziale deroga della Sezione 3, art. 5, punto 1, da furto perpetrato mediante l'utilizzazione di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato o dalle imprese o persone di cui lo stesso si avvalga.
29. La responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato da mancanza o insufficienza di segnaletica stradale, malfunzionamento di impianti semaforici, di segnalazione e d'allarme, mancata ed insufficiente manutenzione stradale;
30. La responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato dall'esistenza di cartelli, striscioni, bandiere ed insegne, officine meccaniche, falegnamerie, impianti di autolavaggio, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con le relative condutture, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, depositi di gas in genere, impianti di saldatura autogena e ossiacetilenica e relativi depositi, nonché altre simili attività ed attrezzature impiegate per uso del Contraente, anche per i danni causati da cose sollevate e/o trasportate dal vento;
31. La responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato per i servizi che lo stesso debba erogare presso il domicilio degli assistiti, o comunque fuori sede, con suo personale dipendente, volontari e/o collaboratori anche convenzionati, compresi i danni subiti dagli stessi in itinere;
32. La responsabilità civile derivante dall'attività di accoglienza e sorveglianza degli alunni della scuola elementare e della scuola media mezz'ora prima dell'inizio delle lezioni e mezz'ora dopo il termine delle stesse. A tale servizio provvedono i collaboratori scolastici (personale ATA) dipendenti dei rispettivi Istituti Scolastici e volontari od altri soggetti incaricati dall'Amministrazione Comunale, sulla base di intese definite dal Comune contraente/assicurato con le Direzioni degli istituti scolastici predetti. La garanzia vale per la responsabilità civile che possa ricadere sul Comune contraente/assicurato e sui collaboratori scolastici, sui volontari o su altri soggetti per fatti connessi all'espletamento del cennato servizio.
33. La responsabilità civile derivante dal noleggio, anche se la gestione è affidata a terzi, di biciclette ed altri veicoli a pedali od a mano.
La garanzia comprende i danni causati all'utente, alle persone, alle cose ed agli animali derivanti dall'uso e dalla circolazione per errata, difettosa ed omessa manutenzione imputabile all'Ente.
La garanzia vale anche per i danni cagionati alle eventuali persone trasportate, sempre che il trasporto avvenga nel rispetto di norme e limitazioni imposte dalla legge in materia di sicurezza;
34. La responsabilità civile da proprietà e/o conduzione nonché manutenzione di acquedotti, compresi i danni da erogazione di acqua alterata.

Art.8 – Gestione delle vertenze di danno e spese legali

La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, civile e penale a nome dell'Assicurato, designando legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni che spettano all'Assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i. Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante le fasi delle indagini preliminari, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita se il magistrato competente abbia già, in quel momento, deciso per la richiesta del rinvio a giudizio dell'Assicurato.

Sono a carico della Società le spese legali sostenute, sia per le vertenze civili che per quelle penali, per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite previsto dall'Art.1917 C.C..

La Società, non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali ed i tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

Art.9 – Validità territoriale

La presente assicurazione ha validità nel mondo intero.

SEZIONE 4 MASSIMALI, SCOPERTI, FRANCHIGIE E CALCOLO DEL PREMIO

Art.1 – Massimali

La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l'assicurazione fino alla concorrenza dei seguenti massimali :

Responsabilità Civile verso Terzi	€5.000.000,00.= per ogni sinistro, con il limite di
	€5.000.000,00.= per ogni persona lesa e
	€5.000.000,00.= per danni a cose
Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro	€5.000.000,00.= per ogni sinistro, con il limite di
	€2.000.000,00.= per persona lesa.

Resta convenuto fra le parti che, in caso di sinistri che interessino contemporaneamente sia la garanzia RCT che la garanzia RCO, il massimale è pari ad € 5.000.000,00.

Art.2 – Sottolimiti di risarcimento, scoperti e franchigie

La Società, nei limiti dei massimali di cui all'Art.1, ed alle condizioni tutte della presente polizza, liquiderà i danni per le garanzie sotto riportate con l'applicazione dei relativi sottolimiti, franchigie e scoperti.

Rimane inteso che, fatte salve le garanzie sotto riportate, nessun altro limite, scoperto o franchigia potranno essere applicati alla liquidazione del danno.

Garanzia	Limiti di risarcimento	Scoperto e/o franchigia
FRANCHIGIA FRONTALE PER DANNI A COSE	=====	franchigia per sinistro €1.000,00 per sinistro ; fermi scoperti o franchigie superiori ove indicati
Interruzioni e sospensioni di attività (Sez.3 Art.1 II° comma)	€ 250.000,00.= per sinistro e per anno assicurativo	10% minimo €1.500,00.= per sinistro
R.c.o. Danni non rientranti nel D.PR. 1124/1965 – d.Lgs. 38/2000 (Sez.3 Art.2 punto 3)	I massimali R.C.O. di polizza	€2.500,00.= per sinistro
Malattie professionali (Sez.3 Art.3)	€ 1.000.000,00	Nessuno
R.c. per danni da deterioramento, distruzione, sottrazione di cose consegnate e no –artt. 1783, 1784, 1785 bis, 1786 C.C.-(Sez.3 Art.7, punto 7)	€ 5.200,00 per danneggiato	Franchigia frontale
Danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ai veicoli di terzi e/o di dipendenti, Segretario, Amministratori.-(Sez.3 Art.7, punto 10)	I massimali di polizza	Franchigia frontale
R.c. per danni a cose di terzi in consegna e/o custodia .-(Sez.3 Art.7, punto 11)	€ 150.000,00 per sinistro e periodo assicurativo	Franchigia frontale
R.c. per danni a cose altrui da incendio, scoppio, esplosione di cose dell'assicurato.-(Sez.3 Art.7, punto 14)	€ 300.000,00 per sinistro	Franchigia frontale
R.c. per servizio di rimozione veicoli (SEz. 3, Art. 7, punto 15)	€ 10.000,00 per sinistro, € 30.000,00 per anno assicurativo.	Franchigia frontale

R.c. inquinamento accidentale .- (Sez.3 Art.7, punto 17)	€ 500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	10% minimo € 2.500,00.= per sinistro
R.c. per danni ad impianti e condutture sotterranei .-(Sez.3 Art.7, punto 18)	€ 250.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	€ 1.500,00
R.c. per danni da cedimento o franamento del terreno .-(Sez.3 Art.7, punto 19)	€ 250.000,00 per sinistro e periodo assicurativo	Scoperto 10% con il minimo di € 2.500,00
R. c. per furto perpetrato mediante uso di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato o da imprese o persone di cui lo stesso si avvalga (Sez. 3, Art. 7, punto 28)	€ 150.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	Franchigia frontale

Art.3 – Calcolo del premio

Il premio anticipato dovuto dalla Contraente viene così calcolato:

Retribuzione annua lorda	Tasso lordo pro-mille	Premio lordo anticipato
€ 150.000,00.=	‰	€=

Scomposizione del premio

Premio annuo imponibile	€	..=
Imposte	€	..=
Premio annuo lordo anticipato	€	..=

Rimane convenuto tra le parti che la regolazione premio da effettuarsi a norma dell'Art.5 Sezione 2 della presente polizza verrà calcolata sulla base del tasso lordo espresso nel presente articolo.

Art.4 – Riparto di coassicurazione

Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate :

Società	Agenzia	Percentuale di ritenzione

Art.5 – Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

IL CONTRAENTE

.....

LA SOCIETÀ

.....

Ai fini degli artt. 1341 e 1342 del C.C. il sottoscritto dichiara di avere attentamente letto e di approvare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:

- Sez. 2, art. 6 Regolazione del premio;
- Sez. 2, art. 7 Recesso a seguito di sinistro;
- Sez. 2 art. 11 Foro competente;
- Sez. 2, art. 13 Obblighi in caso di sinistro;
- Sez. 3, art. 5 Esclusioni;
- Sez. 4, art. 2 Limiti di risarcimento, scoperti, franchigie.

IL CONTRAENTE

.....

2018